Confini processuali tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi

Se il decreto ingiuntivo viene notificato via PEC a un indirizzo dell'ente non conforme al modello legale), ma la trasmissione proviene da un soggetto qualificato e giunge nella sfera di conoscibilità del destinatario, il vizio integra una nullità della notificazione e non la sua inesistenza

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza della Terza Sezione Civile, n. 23933 del 23 luglio 2026, si pronuncia sul caso riguardante una complessa controversia di natura patrimoniale e processuale tra un Consorzio di cooperative (S.C.R.L.) e il Comune di Novi Velia (provincia di Salerno).

La vicenda trae origine da un rapporto contrattuale relativo a importanti lavori di recupero e restauro dell'ex Convento dei Celestini. Per ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite, il Consorzio ricorre in via monitoria e ottiene dal Tribunale di Vallo della Lucania il decreto ingiuntivo n. 306/2017 per una somma capitale di € 606.591,12 oltre interessi. Successivamente, il Consorzio notifica un atto di precetto intimando al Comune il pagamento della complessiva cifra di € 986.523,96 (che incorporava l'ingente quota di interessi moratori maturati).
Il Comune propone opposizione al precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), sollevando tra le altre eccezioni, L'irregolarità della notifica PEC sostendo l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e del precetto poiché erano stati inviati all'indirizzo PEC dell'ufficio ragioneria e non a quello istituzionale dell'ente presente sull'indice IPA.

In primo grado il Tribunale di Vallo della Lucania accoglie parzialmente l'opposizione, rideterminando le somme complessivamente dovute in virtù del pagamento parziale accertato, in secondo grado La Corte d'Appello di Salerno (sentenza n. 86/2024) riforma la decisione. Accogliendo il gravame del Comune, dichiara la nullità del precetto per la carenza di specificazione dei criteri di calcolo degli interessi. La Corte d'Appello rigetta invece l'eccezione sulla notifica PEC, reputando il vizio una mera nullità sanata dal raggiungimento dello scopo (dato che il Comune si era difeso).

Il Comune impugna la decisione davanti alla Suprema Corte per insistere sull'inesistenza della notifica, mentre il Consorzio contesta la dichiarata nullità del precetto per il calcolo degli interessi.
La Corte di Cassazione cassa senza rinvio la decisione d'appello sul punto degli interessi, stabilendo che il Comune ha sbagliato lo strumento processuale.

Trattandosi di un vizio meramente formale del precetto, la contestazione sugli interessi andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) da presentarsi entro il termine perentorio di 20 giorni, ampiamente decorso. Di conseguenza, la domanda del Comune su quel punto era inammissibile. Conferma, infine, che la notifica a una PEC "errata" ma riconducibile all'ente non è inesistente e andava opposta a tempo debito nelle forme dell'opposizione tardiva al decreto (art. 650 c.p.c.)